



Foglio informativo ANTICIPAZIONE SU FATTURE E ALTRI DOCUMENTI

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi – al netto dello scarto convenuto – con contestuale accredito al conto ordinario. Alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) al conto corrente ordinario; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO

a) per utilizzo nei limiti del fido accordato: importi fino a € 5.000,00: 8,25% (effettivo 8,50876)
importi oltre € 5.000,00: 7,00% (effettivo 7,18590)

b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato: 0 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO: 0,625%

La commissione di massimo scoperto si applica ad ogni chiusura contabile, a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno trenta giorni consecutivi e si calcola sull'esposizione massima - comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso - verificata nel suindicato periodo di almeno trenta giorni consecutivi, indipendentemente dalla durata di tale esposizione.

Qualora nel trimestre il saldo risulti a debito per periodi intermittenti, di cui alcuni di durata inferiore a 30 giorni ed altri di durata pari o superiore a 30 giorni, la commissione si applica sul saldo debitore massimo registrato in un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, anche se il saldo preso per base è inferiore al saldo debitore massimo registrato in un altro periodo di durata inferiore a 30 giorni.

Commissione trimestrale sull'accordato max 0,25%

Può essere pattuito che in luogo della commissione di massimo scoperto e della spesa di rinnovo fidi, si applichi una *Commissione trimestrale sull'accordato*, calcolata moltiplicando l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre per l'aliquota massima del 0,25%.

La pattuizione relativa alla commissione sull'accordato ha una durata determinata, di regola annuale, salva la facoltà di recesso in ogni momento del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variarne unilateralmente le condizioni in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993. Ove il cliente non richieda alla banca, con comunicazione scritta da recapitare almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine, di ridefinire la pattuizione, la banca continua ad applicarla fino ad un diverso accordo. Il nuovo accordo si applica dal periodo di chiusura contabile successivo allo stesso.

PERIODICITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: trimestrale

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale e revisione annuale del fido: fino a € 15.000,00: € 80,00
da € 15.000,01 a € 50.000,00: € 100,00
da € 50.000,01 a € 150.000,00: € 150,00
da € 150.000,01 a € 250.000,00: € 200,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 250,00
oltre € 500.000,00: € 300,00

- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, richiesta): € 0
- commissione di anticipazione: € 0
- commissione per distinta di presentazione € 10,00
- di valutazione per ogni operazione di anticipazione richiesta: € 0
- rimborso spese comunicazioni (comprese quelle ex d. lgs. 385/93): € 0
- commissione scioglimento rapporto: € 0

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE: a carico del cliente

DECORRENZA VALUTE

- Alla presentazione dei documenti: addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta data di presentazione;

- Alla estinzione dell'anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal debitore ovvero, in caso di insoluto, con valuta data dell'operazione.

ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.

DIRITTI ACCESSORI

A ciascun documento accolto per l'anticipazione si applicano le spese e le commissioni per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Termini di esecuzione delle operazioni: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), accredito delle somme entro il 2° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti.

Disponibilità per il cliente delle somme anticipate ove l'operazione preveda la cessione del credito: dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione, ferma la facoltà della Banca di consentire l'utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore.

Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito: trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, e ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.

Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati: dalla data di scadenza per il pagamento del credito anticipato.

Termine di pagamento da parte del cliente: in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima un giorno dalla richiesta della banca.

Modifica della condizioni economiche: la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, nonché le condizioni contrattuali, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93: 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Commissione di massimo scoperto: compenso per l'onere dell'intermediario di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo del credito. E' applicata ad ogni chiusura contabile sulla punta massima dell'esposizione, se il saldo a debito dura almeno 30 giorni consecutivi e se il conto ha un fido.

Commissione sull'accordato: compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo considerato.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Saldo contabile: saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

Saldo per valuta (o saldo liquido): saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Spese per chiusura contabile: spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,